

Verbale n. 6

Adunanza del 10 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di aprile, in Torino, alle ore nove e trenta, presso la sede del Corecom, piazza Solferino 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario, e con l'assistenza della signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 34 – 2017

Oggetto: Definizione della controversia GU14 n. 78/2016 XXX S.a.s. di XXX / TELECOM ITALIA S.p.A. – WIND TRE S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.).

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/78/2016 con cui XXX S.a.s. di XXX., in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito, TELECOM) e WIND TRE S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A., di seguito Wind) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie degli operatori;

VISTA la nota con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente avv. Vittorio Del Monte;

1. Oggetto della controversia

La società istante, relativamente alle numerazioni XXX e XXX, rappresenta:

- di aver richiesto, in data 21/11/2014, la portabilità dei numeri da Wind a Telecom;
- che Telecom comunicava la difficoltà nel migrare le numerazioni chiedendo più volte di compilare moduli ed effettuare registrazioni telefoniche per portare a termine la procedura;
- che nonostante ciò i numeri non sono mai migrati e hanno continuato a operare con Wind fino al 22/12/2015 quando hanno cessato di funzionare;
- che si è stati costretti ad attivare una nuova linea con Telecom e a rifare il materiale pubblicitario per comunicare il nuovo numero;
- che le linee avevano un'anzianità superiore a 10 anni.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede: di rilasciare le linee a Telecom;

- 1) l'indennizzo per il ritardo nell'attivazione servizio/migrazione, mai andato a buon fine;

- 2) l'indennizzo per la perdita delle due numerazioni affari con anzianità maggiore di 10 anni;
- 3) l'indennizzo per spese di gestione della pratica.

L'operatore Telecom, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che, a seguito della richiesta di migrazione del 21/11/2014, attivava la procedura per il rientro delle linee (native Telecom), rimodulando la richiesta in data 3/2/2015, 26/5/2015, e 9/7/2015;
- che, in seguito al provvedimento d'urgenza GU5, inviava ulteriore richiesta di rilascio risorse in data 15/10/2015 e 19/10/2015;
- che su sollecito del Regolatorio inviava ulteriori richieste a Wind per l'emissione dell'ordine di rientro di due linee, rispettivamente in data 14/12/2015 e 17/12/2015, ma che tali richieste non avevano esito;
- di aver correttamente attivato le procedure previste per la migrazione delle linee e quindi non può esserle imputata alcuna responsabilità per la ritardata e infine mancata migrazione, stante che le medesime sono state cessate da Wind.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore, chiede il rigetto delle domande.

L'operatore Wind, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che, in data 11/2/2015, il cliente chiedeva la migrazione del contratto 1103382305776 per le linee XXX e secondari XXX – XXX.
- che, in data 12/2/2015, forniva ok formale per le linee XXX e secondari;
- che in data 5/3/2015 perveniva notifica di disattivazione da Telecom Italia;
- che in data 4/3/2015 avveniva l'espletamento del solo numero XXX;
- che in data 30/3/2015 perveniva notifica di DISATTIVAZIONE NOTIFICA TELECOM ITALIA e veniva emesso quindi ordine di cessazione 1-139597965923 che portava alla disattivazione dell'intero contratto 1103382305776. A seguito di ulteriori verifiche sulla risorsa U501188440 per il codice di migrazione WI5U501188440001 si rileva la migrazione in fase 3 della sola linea XXX che era il capostipite di tutte le numerazioni;
- che, in data 1/10/15, veniva dato riscontro al GU5 affermando che “in data 11/2/2015 è pervenuta alla Scrivente richiesta di migrazione nello scenario Wind Olo Donating – Telecom Italia Recipient delle utenze XXX (primaria) e XXX - XXX (secondari) per la quale Wind ha dato ok formale al passaggio alla fase 3 (si veda estratto olq allegato). Da verifiche di sistema e da estratto del tracciato Telecom emerge che sono pervenute solo le notifiche (prenotifica 10 e notifica di espletamento) per l'utenza XXX. Si rammenta che secondo le regole che disciplinano il processo di migrazione MKGT 11 è onere dell'Olo Recipient inoltrare richiesta di migrazione all'Olo Donating indicando oltre al codice di migrazione anche il numero di utenze interessate; parimenti è in carico all'Olo Recipient la fase 3 di approvvigionamento dell'utenza che, come tale, risponde dei relativi adempimenti”;

- che in data 2/10/2015 Wind aggiornava ulteriormente il Corecom, nel corso del procedimento GU5, rappresentando “l’ente tecnico ha confermato che nulla osta alla migrazione delle numerazioni XXX e XXX: l’OLO Recipient può pertanto inviare un ordine NP richiedendo, nello specifico, le suddette numerazioni ma Telecom non ha fatto pervenire nessun altro ordine di NP”;
- che in data 21/10/15, in riscontro al provvedimento temporaneo, Wind scriveva “in riferimento al provvedimento in oggetto, confermo quanto già comunicato con la nota in crono: lato Wind nulla osta alla migrazione delle numerazioni XXX e XXX che sono a disposizione dell’Olo Recipient Telecom Italia su cui incombe pertanto l’onere di inoltrare la relativa richiesta. Per completezza di informazioni, preciso che, alla data odierna, non risulta sia stata inoltrata alcuna richiesta di migrazione”;
- che in data 8/1/2016 Wind aggiorna nuovamente il Corecom comunicando che “a conferma di quanto già rappresentato con precedenti note, si informa che il rientro in Telecom delle numerazioni potrà avvenire attraverso una richiesta di NP da parte della stessa Telecom Italia. Si conferma pertanto che, lato Wind, nulla osta al rientro delle suddette numerazioni”;
- che l’istante, presenta, alla data odierna un insoluto pari a € 1.727,47, pertanto chiede, ex art. 1243 c.c. e ss. che, nel caso in cui venissero riconosciuti degli indennizzi, di operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile;
- che l’insoluto è portato dalle fatture 2015T000160350 di € 1.268,71 insoluta per € 1.152,52 adeguamento tcg di € 116,19 (canone mobile € 205,50 + canone fisso € 356,40 + contributo disattivazione € 160 + TCG € 116,19); 2015T000332299 di € 613,68 insoluta per € 574,95 adeguamento tcg di € 38,73 (canone mobile € 45,78 + canone fisso € 38,64 + contributo disattivazione € 275 + TCG € 38,73).

Sulla base di tale rappresentazione, l’operatore chiede il rigetto delle domande.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento.

B) Nel merito

Nel merito le domande dell’istante risultano accoglibili come di seguito esplicito.

Il caso in esame attiene alla condotta tenuta dagli operatori Telecom e Wind in una vicenda relativa al passaggio tra operatori di due numerazioni conclusasi con la perdita delle stesse.

B1. Sul ritardato trasferimento delle utenze.

E’ necessario premettere che la ricostruzione dei fatti si è rivelata particolarmente difficoltosa perché quanto esplicito nelle rispettive difese dagli operatori e la documentazione agli atti si riferisce anche a numerazioni non oggetto di controversia: una di

esse è poi effettivamente migrata (XXX) e le altre risultano non utilizzate o sconosciute all'istante.

Orbene, è pacifico, in quanto affermato dall'istante medesimo, dagli operatori nonché confermato dai documenti depositati, che XXX S.a.s., cliente di Wind, aderiva a un'offerta di Telecom in data 21/11/2014.

Occorre specificare che in ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – nell'intento di dettare misure a tutela dei consumatori e per garantire "la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007 n. 40 " – ha adottato la delibera 274/07/CONS, poi modificata dalla delibera 52/09/CIR, con cui ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire le proprie utenze ad altro operatore, evitando sia incertezze sui tempi di attivazione del servizio sia disservizi. A tal fine, sono previste procedure di consegna del servizio a data certa (c.d. DAC, data di attesa consegna), indicata dal *recipient*, cioè l'operatore verso il quale l'utente intende migrare, in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

L'articolo 17 bis della delibera 274/07/CONS prevede, in linea generale, che sia l'operatore *recipient* a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell'utente per poi attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating*, cioè l'operatore presso il quale è attiva l'utenza da migrare.

In particolare, la complessa normativa testé citata suddivide la migrazione in 3 Fasi, nell'ambito di ciascuna delle quali sono dettagliatamente indicati gli adempimenti che devono essere assolti dagli operatori coinvolti.

In particolare, nella Fase 1 l'utente aderisce ad una offerta commerciale del *recipient* e gli comunica il proprio codice di migrazione, precedentemente fornitogli dal *donating*. Nella Fase 2 il *recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche (formali e tecniche, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal *recipient*), fornendo l'esito delle stesse al *recipient* entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica comunque il silenzio assenso; nei casi specificati dalla normativa, il *donating* può inviare, entro lo stesso termine di 5 giorni, un KO. Nella Fase 3 il *recipient*, ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del *donating*, processa la migrazione entro la DAC precedentemente concordata con il cliente; nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO (impossibilità tecnica a fornire il servizio), concordando, in tal caso, una nuova DAC (rimodulazione).

A fronte del contratto prodotto dall'istante recante la data del 21/11/2014, con codice di migrazione indicato quale WI5U50118844000, relativo alle linee XXX (numero principale, non oggetto di istanza e, come già detto, effettivamente migrato), XXX (aggiuntivo, non oggetto di istanza), XXX e XXX (aggiuntivi, oggetto di istanza), non sono state depositate schermate del sistema condiviso dagli operatori per la gestione del passaggio delle numerazioni atte a documentare quanto sia effettivamente avvenuto a seguito della sottoscrizione di detto contratto.

Agli atti vi sono poi ulteriori contratti sottoscritti con Telecom in date seguenti: uno del 3/2/2015, recante medesimo codice di migrazione ma riferito alle linee XXX (principale), XXX e XXX (aggiuntivi), nessuna delle quali oggetto di istanza, e uno del 26/5/2015, sempre per lo stesso codice di migrazione, con indicate sia le linee oggetto di istanza XXX e XXX, rispettivamente quali numero principale e aggiuntivo, nonché l'unico numero migrato XXX,

questa volta indicato come aggiuntivo, e poi, ancora, i numeri XXX, XXX, XXX e XXX, tutti non oggetto di istanza.

Le schermate prodotte da Wind evidenziano che la prima richiesta di migrazione è del 11/2/2015 e si riferisce alle utenze XXX, identificato quale DN (*directory number*, ossia numero principale), XXX e XXX, tutti numeri non oggetto di istanza.

A fronte di questi documenti, alcuna altra schermata relativa al periodo di disservizio risulta essere presente agli atti e conseguentemente, le affermazioni di Telecom, gestore *recipient*, che per la normativa sopracitata avrebbe avuto l'onere di inserire nel sistema condiviso la richiesta di passaggio delle linee XXX e XXX, non sono provate. L'operatore infatti, pur affermando di aver inviato più volte la richiesta all'operatore *donating* non ha dimostrato quanto sostenuto: in particolare l'unica richiesta di passaggio provata dalla schermata, prodotta da Wind, ossia quella del febbraio 2015, riguarda numerazioni non oggetto di istanza.

La legge n. 40/2007 ha previsto un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei clienti al massimo in 30 giorni. Va da sé che essendo il contratto tra le parti stato concluso il 21/11/2014, il passaggio avrebbe dovuto effettuarsi entro il successivo 21/12/2014. Tuttavia, come visto, non risulta provato che Telecom abbia richiesto a Wind le numerazioni oggetto di controversia.

Gli operatori devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, quindi, ove l'utente lamenti l'inadempimento rispetto alla richiesta di migrazione, l'operatore, ovvero gli operatori, per escludere la propria responsabilità, sono tenuti a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze loro non imputabili.

L'operatore Telecom non ha rispettato le prescrizioni temporali relative alla procedura sopradescritta contenute nella citata normativa di settore, in quanto, per l'espletamento della portabilità, ha superato il termine massimo del 21/12/2014. Il ritardo può considerarsi perdurante fino al 22/12/2015, quando le linee hanno cessato di funzionare e l'istante si è visto costretto ad attivare un nuovo numero.

In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, va preliminarmente precisato che la stessa deve essere effettuata sulla base del Regolamento Indennizzi, in quanto la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo; inoltre, il prodromico verbale di mancata conciliazione non contempla impegni da parte dell'operatore e, da quanto in atti, non è possibile conoscere l'entità degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi dell'operatore Telecom vigente ai tempi della stipulazione del contratto, che non risulta allegata agli atti del procedimento.

In particolare, le disposizioni del suddetto Regolamento da prendere a riferimento sono le seguenti:

art. 3, comma 1, il quale prevede che per l'ipotesi di "ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto [...]", gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad € 7,50 per ogni giorno di ritardo;

art. 3, comma 3, il quale prevede, che "se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto";

art. 12, comma 2, il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è del tipo "affari" (come è appunto il caso delle utenze intestate all'istante).

Ne deriva che per il disservizio occorso per la durata di 366 giorni (dal 21/12/2014 al 22/12/2015), l'utente avrà diritto a un importo complessivo di € 1.098,00 (€ 1,50 x 2 x 366 giorni).

L'applicazione dei criteri così determinati a ciascuna delle utenze interessate determinerebbe tuttavia il riconoscimento a favore dell'istante di una somma che, per entità, si potrebbe qualificare come risarcitoria, e pertanto difficilmente armonizzabile con i principi di proporzionalità ed equità dell'indennizzo più volte richiamati nelle decisioni dell'Autorità e dei Corecom delegati.

Pertanto, in ossequio a tali principi, si ritiene opportuno applicare quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento, che al comma 1 stabilisce: "Nel caso di titolarità di più utenze, [...], l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità".

B.2 Sulla perdita delle numerazioni

Proseguendo temporalmente nella ricostruzione dei fatti occorre ribadire che le linee, seppur non migrando, hanno sempre continuato a funzionare fino alla del data 22/12/2015, quando, pendente il procedimento di conciliazione e il collegato procedimento d'urgenza, sono state interrotte senza essere più riattivate.

Sul punto quanto affermato da entrambi gli operatori appare lacunoso, contraddittorio e, soprattutto, non supportato documentalmente. Per tali motivi, essi non sono stati in grado di dimostrare che i fatti contestati non siano loro imputabili. In particolare, gli operatori, nel gennaio 2015, in esito al provvedimento temporaneo emesso dall'Ufficio e anche dopo che le linee avevano cessato di funzionare, continuavano ad attribuirsi reciprocamente la responsabilità del disservizio senza peraltro produrre alcun documento a supporto delle loro ricostruzioni. Più precisamente, in data 8/1/2015, Wind scriveva che "a conferma quanto già rappresentato con precedenti note, si informa che il rientro in Telecom delle numerazioni potrà avvenire attraverso una richiesta di NP da parte della stessa Telecom Italia. Si conferma pertanto che lato Wind nulla osta al rientro delle suddette numerazioni", mentre Telecom, il 13/1/2015, informava che, "come già comunicato, non sono presenti ordinativi di rientro o di cessazione inseriti da OLO Infostrada. Trasmessi due solleciti ad OLO per emissione OL, riscontrano che la lavorazione è in corso al loro interno". Si ritiene pertanto che entrambi si siano resi corresponsabili del disservizio, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo per la perdita delle numerazioni.

Pertanto, le disposizioni del Regolamento da prendere a riferimento sono le seguenti:

art. 9, comma 1, il quale prevede che l'utente, nel caso perda la titolarità del numero precedentemente assegnato per fatto imputabile all'operatore, avrà diritto ad un indennizzo pari ad € 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo, fino ad un massimo di € 1.000,00;

art. 12, comma 2, il quale prevede, se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari", che nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 gli indennizzi ed i relativi limiti sono applicati in misura pari al quadruplo.

L'istante ha prodotto una fattura da cui risulta che la linea XXX fosse utilizzata sin dal 2005, mentre per la numerazione XXX, sebbene dichiarati che abbia anch'essa più di 10 anni di anzianità, non è stata fornita la prova del precedente utilizzo. Anche in questo caso si riterrebbe comunque opportuno applicare quanto previsto dall'art. 12, comma 1 del Regolamento e, conseguentemente va riconosciuta all'utente la somma di € 4.000,00 da dividere in parti uguali a carico dei due operatori coinvolti.

Per quanto riguarda la richiesta dell'operatore Wind di compensare l'indennizzo eventualmente liquidato con la morosità di € 1.727,47 in capo all'istante, essa non può essere accolta. Infatti, le fatture insolute sono state oggetto di contestazione e di successivo procedimento di conciliazione n. 865/2016 conclusosi con verbale di mancato accordo n. 2007 del 3/5/2016 e pertanto tale somma non ha le caratteristiche richieste dall'art. 1243 c.c. per essere posta in compensazione.

C. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, nonché il valore della controversia, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura di conciliazione e di definizione, da ripartirsi nella misura di € 100,00 a carico di Telecom e € 50,00 a carico di Wind.

CONSIDERATO

quanto segue:

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

l'accoglimento dell'istanza presentata da XXX s.a.s. di XXX G. & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, nei confronti degli operatori TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, e WIND TRE S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore* XXX;

In particolare, l'operatore Telecom sarà tenuto a:

corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 1.098,00 a titolo di indennizzo per ritardato trasferimento delle utenze, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 2.000,00 a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione storica, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

L'operatore Wind sarà tenuto a:

corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 2.000,00, a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione storica, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Alessandro De Cillis

Il Commissario relatore
Vittorio Del Monte